

AVV. GIUSEPPE CAFORIO
Via Bartolo n. 10 – 06122 Perugia
Tel. 075/5722376
Pec giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 14071/2022

Per

BETATEX S.p.a., P.I. 00440180545, in persona del legale rappresentante *p.t.*, dott.ssa Salvietti Simona, con sede in S. Maria degli Angeli (PG), Via Raffaello n. 2, anche nella qualità di società incorporante la AMD ESAFARMA S.r.l., P.I. 03480920549, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, C.F. CFRGPP65L05E471V, presso il cui studio elegge domicilio in Perugia, Via Bartolo n. 10, Pec giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it;

Contro

- **Ministero della Salute**, C.F. 80242250589, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via del Portoghesi n. 12, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **REGIONE VENETO**, in persona del Presidente *p.t.*, P.I. 02392630279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, Pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

- **Regione Veneto - Area Sanità e Sociale**, in persona del Direttore *p.t.*, P.I. 02392630279, con sede in Venezia, Calle del Scaleter, 2514, Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it;

E nei confronti di

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via del Portoghesi n. 12, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P.I. 01429410226, in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Trento, Via Degasperi n. 79, Pec apss@pec.apss.tn.it;
- Provincia Autonoma di Trento (Dipartimento Salute e politiche sociali), P.I. 00337460224, in persona del Presidente della Provincia *p.t.*, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, Pec dip.salute@pec.provincia.tn.it;
- Surgical S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, P.I. 00452130925, con sede in Cagliari, Via Montenero n. 16, Pec surgicalsr1@pec.it;
- Chimed S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, P.I. 00417190493, con sede in Livorno, Via dell'Artigianato n. 49, Pec chimed@pcert.postecert.it;

Per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, pubblicato in data 14.12.2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" (Doc.1);
- dell'Allegato A al Decreto n. 172 del 13.12.2022, recante la quantificazione degli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice per il ripiano per gli esercizi 2015-2016-2017-2018 (Doc.2) e per quanto possa occorrere;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale - **citare ma non pubblicare** della Regione Veneto - con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici;

- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 - **citata ma non pubblicata** dalla Regione Veneto - con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato.

PREMESSA

Con ricorso iscritto al n. 14071/2022 R.G., la BETATEX ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR, chiedendone l'annullamento, il DECRETO del Ministero della Salute del 06.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 216, in data 15.09.2022 avente ad oggetto *"Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"*, nonché ogni atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato.

In applicazione del D.M. Salute, in data 14.12.2022 è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 de 13.12.2022, avente ad oggetto *"Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi*

importi", unitamente all'Allegato A, recante la quantificazione degli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice per il ripiano per gli esercizi 2015-2016-2017-2018.

Con il provvedimento impugnato in questa sede la Regione Veneto ha disposto:

- 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. di ripartire tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti, quali il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 che ha certificato il superamento del tetto di spesa, nonchè il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251 contenente le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano;*
- 3. di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto 2, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, allegato riportante, per ciascuna annualità, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta a ripiano;*
- 4. di dare atto che le modalità utilizzate per la determinazione del presente ripiano rispondono alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, ovvero risultano per ciascun fornitore in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;*
- 5. di attestare che il minor ammontare di ripiano conseguente alla presenza di fatture per acquisti da soggetti pubblici e/o "fattispecie non riconducibili a fatturazione", all'interno del totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici, risulta di euro 1.083.598,03 per l'anno 2015, di euro 1.348.833,51 per l'anno 2016, di euro 1.553.635,47 per l'anno 2017 e di euro 1.496.628,67 per l'anno 2018, per un totale complessivo di euro 5.482.695,68;*

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ai fini del versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione;

7. di dare atto che la comunicazione alle aziende si intende perfezionata con l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto del presente provvedimento e dei relativi allegati ai sensi del punto precedente;

8. di stabilire che gli importi totali per il quadriennio 2015-2018, indicati nell'Allegato A, devono essere versati da ciascun fornitore, in un'unica tranche, mediante accredito nel seguente conto corrente intestato a REGIONE VENETO: Unicredit S.p.A. - Tesoreria Sanità Mercerie dell'Orologio, 191 30124 Venezia, CODICE IBAN: IT38G0200802017000101830646, CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1VF2, CAUSALE: Decreto n. XX/anno - Ripiano spesa DM anni 2015-2018 - P.Iva xxxxxxxxxxxxxx" o, in alternativa, utilizzando il sistema PagoPA, tramite accesso al portale MyPay, fornendo al sistema le seguenti informazioni: Ente beneficiario: "Regione del Veneto" Tipologia di pagamento: "PAYBACK per RIPIANO sfondamento tetto di spesa per dispositivi medici", Causale: Decreto n. XX/anno - Ripiano spesa DM anni 2015-2018 - P.Iva xxxxxxxxxxxxxx"

9. di disporre, nel caso in cui le aziende di cui all'Allegato A non adempiano all'obbligo di ripiano di cui al presente provvedimento, di dar seguito alle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., secondo cui nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici della Regione, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare;

10. di dare mandato agli Enti del SSR, per i contratti di fornitura in essere, di procedere alla compensazione dei debiti ai sensi del punto precedente nel caso in cui le aziende private fornitrici di

dispositivi medici non adempiano all'obbligo di ripiano nel termine stabilito;

11. di incaricare la Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici di provvedere con successivo proprio atto ad effettuare le iscrizioni contabili conseguenti al presente provvedimento, a valere sul bilancio del settore sanitario 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, c.1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e s.m.i.;

12. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

13. di dare mandato agli Enti del Servizio sanitario regionale di dare massima diffusione del contenuto del presente provvedimento;

14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

15. di pubblicare integralmente il presente decreto, comprensivo dell' Allegato A, nel portale istituzionale della Regione del Veneto e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dall'Allegato A del Decreto si evince che, con riferimento alla BETATEX, sono state individuate le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 7.332,73 per l'anno 2015;

- € 13.712,55 per l'anno 2016;

- € 15.457,97 per l'anno 2017;

- € 20.538,16 per l'anno 2018;

E così la complessiva somma di € 57.041,41 per il quadriennio 2015-2018;

mentre con riferimento alla AMD ESAFARMA, società incorporata dalla BETATEX, la Regione ha individuato le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 202,68 per l'anno 2016;

- € 331,94 per l'anno 2017;

- € 726,42 per l'anno 2018;

E così la complessiva somma di € 1.261,04 per il quadriennio 2015-2018.

A fronte di ciò, con missiva datata 19.01.2023 (Doc.3), la BETATEX evidenziava, innanzitutto, di aver provveduto ad impugnare dinanzi al TAR Lazio il Decreto del Ministero della Salute del 06.07.2022, contestandone l'illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l'annullamento. Pertanto, stante la pendenza del giudizio in ordine all'accertamento della legittimità del provvedimento presupposto, che pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici una quota dell'ammontare complessivo del superamento del tetto di spesa regionale, si invitava la Regione a sospendere il procedimento avviato ai fini del recupero delle presunte somme dovute, in quanto atto consequenziale che doveva essere necessariamente sospeso in attesa dell'esito del procedimento dinanzi al G.A., e ciò anche a fronte del grave ed irrimediabile danno che ne sarebbe derivato in caso di esito vittorioso del giudizio. In ogni caso, si chiedeva di avviare un contraddittorio con la Regione al fine di poter interloquire sulla questione, anche in considerazione dell'entità delle somme richieste, di cui si contestava la quantificazione, e della previsione del meccanismo di compensazione legale tra i debiti delle aziende produttrici e i debiti delle aziende sanitarie, in caso di mancato pagamento nei termini.

Contestualmente, la BETATEX avanzava istanza di revoca della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 (Doc.4) evidenziando, altresì, che con il D.L. 11.01.2023 n. 4 "*Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici*", vista la straordinaria necessità e urgenza di fissare, in via omogenea sull'intero territorio nazionale, il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate, si era provveduto alla modificazione dell'art. 9 *ter* del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n. 125, fissando il termine per il pagamento delle somme asseritamente dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al 30.04.2021.

Ad oggi, la Regione Veneto non ha riscontrato le suddette comunicazioni.

Atteso che i provvedimenti regionali impugnati rappresentano atti consequenziali ed applicativi del Decreto Ministeriale del 06.07.2022, pare evidente l'interesse della società ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti con riferimento al Decreto Regionale, che si palesa gravemente illegittimo, iniquo, ingiusto e passibile di annullamento per i seguenti

MOTIVI

I

ILLEGITTIMITA' DIRETTA dei provvedimenti impugnati - Travisamento ed errore sui presupposti di fatto - Eccesso di potere - Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Sviamento - Violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e trasparenza

Gli atti impugnati sono frutto di un'attività da parte della Regione Veneto che non può certo dirsi vincolata, ovvero meramente esecutiva di disposizioni di legge, senza alcuno spazio discrezionale o almeno tecnico-discrezionale.

La Regione Veneto, infatti, ha operato effettuando valutazioni tecnico-contabili, attraverso modalità di elaborazione di dati non verificabili, determinando importi che non sono né certi e né attendibili, e che non sono in alcun modo predeterminati da disposizioni di legge.

In particolare, si contesta che il procedimento per il calcolo della quota di ripiano a carico dell'azienda ricorrente non è stato svolto in contraddittorio tra le parti e non vi è stata, dunque, alcuna verifica in contraddittorio dei dati, documenti, modalità e criteri posti alla base della quantificazione effettuata dalla P.A.

Ciò dimostra chiaramente che le attività svolte dalla Regione Veneto sono del tutto carenti sotto il profilo della trasparenza e della verificabilità. La completa imperscrutabilità delle valutazioni effettuate dalla P.A. e le caratteristiche dei dati messi a disposizione rendono, pertanto,

impossibile per la ricorrente verificare la correttezza dei conteggi imputati ai fini dell'onere di ripiano a carico della BETATEX.

Ciò dimostra, altresì, l'inaffidabilità dei conteggi effettuati dalla Regione Veneto sulla base di elementi economici non conosciuti, né conoscibili *ex ante*, dalle imprese gravate da tale imposizione, né tantomeno verificabili in alcun modo, nemmeno attraverso l'utilizzo del link messo a disposizione dall'Amministrazione.

Infatti, per la BETATEX, gli importi richiesti a titolo di ripiano della spesa per dispositivi medici (payback) dalla Regione Veneto, sia in proprio che per l'incorporata AMD Esafarma, sono:

	Betatex S.p.A.	Incorporata Esafarma S.r.l.	Totale
2015	€ 7.332,73	-	€ 7.332,73
2016	€ 13.712,55	€ 202,68	€ 13.915,23
2017	€ 15.457,97	€ 331,94	€ 15.789,91
2018	€ 20.538,16	€ 726,42	€ 21.264,58
Totale	€ 57.041,41	€ 1.261,04	€ 58.302,45

Le vendite comprensive di Iva (dal 2015 al 2018), come calcolato dalla Regione Veneto ammontano ad € 510.463,43, mentre l'imponibile del venduto è pari a € 418.412,65.

	Vendite al lordo IVA		Totale	Ricavi (solo imponibile)
	Betatex S.p.A.	Incorporata Esafarma S.r.l.		

2015	€ 80.719,99	-	€ 80.719,99	€ 66.163,93
2016	€ 125.758,91	€ 1.858,78	€ 127.617,69	€ 104.604,66
2017	€ 130.443,44	€ 2.801,12	€ 133.244,56	€ 109.216,85
2018	€ 163.112,06	€ 5.769,13	€ 168.881,19	€ 138.427,20
Totale	€ 500.034,40	€ 10.429,03	€ 510.463,43	€ 418.412,65

Da ciò si evince la percentuale per cui l'azienda ricorrente sarà gravata dal payback, rispetto al fatturato annuo relativo alle vendite (al netto dell'IVA), pari a:

- nel 2015, 11,08% (€ 7.332,73/ € 66.163,93);
- nel 2016, 13,3% (€ 13.915,23/ € 104.604,66);
- nel 2017, 14,46% (€ 15.789,91/ € 109.216,85);
- nel 2018, 15,36% (€ 21.264,58/ € 138.427,20).

Da qui si deduce l'assurdità della normativa sottesa al provvedimento gravato, che obbliga a rimborsare, sulle forniture effettuate, importi più elevati degli utili conseguiti, gravati dalle imposte pagate, anche in considerazione della recente normativa europea - di cui si dirà nel prosieguo - che ha determinato quale payback lo 0,75% del fatturato annuo.

Dunque, la BETATEX si dovrebbe spogliare di cospicue somme che metterebbero in ginocchio l'azienda, come del resto la gran parte delle PMI, che si troverebbero a dover rimborsare un importo assolutamente insostenibile. E' evidente, quindi, l'oggettiva incongruenza del meccanismo, oltre che la sua concreta insostenibilità da parte delle imprese.

II

ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati

Con il ricorso principale, la BETATEX ha provveduto ad impugnare il Decreto del Ministero della Salute del 06.07.2022, avente ad oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* - in forza del quale è stato emesso il Decreto della Regione Veneto impugnato in questa sede - contestandone l’illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l’annullamento.

Il suddetto Decreto Ministeriale - laddove certifica la misura del superamento del tetto di spesa per acquisti dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici un correlato onere di payback a copertura del disavanzo accertato - onere che nello specifico ammonta ad Euro 231.777.561,00 per le aziende della Regione Veneto - risulta afflitto da illegittimità per manifesta incostituzionalità, oltre che viziato sotto altri profili.

I profili di illegittimità censurati nei confronti del D.M. Salute vanno ad inficiare inevitabilmente - per illegittimità derivata - il Decreto dirigenziale gravato in questa sede.

Pertanto, ci si riporta ai motivi di impugnazione di cui al ricorso principale - che si allega per opportuna conoscenza (Doc.5) - da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, di seguito sintetizzati:

- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA per illegittimità costituzionale del D.M. Salute 06.07.2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost. - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento - ILLEGITTIMITA’ ED INCOSTITUZIONALITA’ DEL PAYBACK CHE FA RICADERE A POSTERIORI LE CONSEGUENZE DELLA INSTABILITA’ DEI CONTI PUBBLICI E DELLA INEFFICIENZA DELLA P.A. SULLE IMPRESE PRIVATE;

- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per incertezza ed indeterminabilità dello scostamento da ripianare ed incertezza ed indeterminatezza delle offerte di gara - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia

manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per duplicazione dell'aggravio economico su dispositivi medici già previsto dall'art. 15 della L. 22.04.2021 n. 53 - Violazione e falsa applicazione della L. 22.04.2021 n. 53 - Violazione del principio del *ne bis in idem* - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per violazione del principio di irretroattività della legge - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per violazione di norme di rango superiore - Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio del legittimo affidamento - Disparità di trattamento.

PQM

La BETATEX S.P.A., anche nella qualità di società incorporante la AMD ESAFARMA S.r.l., chiede l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, e per l'effetto, che l'Ecc.ma Autorità adita, *contrariis reiectis*, Voglia,

- IN VIA PREGIUDIZIALE

Laddove la Ecc.ma Corte Adita ritenga la questione di incostituzionalità espressa in narrativa non manifestatamente infondata, trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per ogni provvedimento consequenziale, per tutto quanto espresso in narrativa.

- IN VIA PRINCIPALE

Annullare il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 de 13.12.2022, pubblicato in data 14.12.2022, ed il relativo Allegato A, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato, per tutto quanto espresso in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto del Direttore Generale Regione Veneto n. 172 de 13.12.2022;
- 2) Allegato A al Decreto n. 172 de 13.12.2022;
- 3) Missiva BETATEX del 19.01.2023;
- 4) Istanza revoca BETATEX del 19.01.2023;
- 5) Ricorso Tar Lazio avverso Decreto Ministero della Salute del 06.07.2022.

Si dichiara che il C.U. non è dovuto in quanto i motivi aggiunti non ampliano l'oggetto della controversia.

Perugia, 08.02.2023

Prof. Avv. Giuseppe Caforio